

Nuovi limiti alla libertà della manifestazione del pensiero e privatizzazione della censura

di

Giulia Papa*

Sommario: 1. Introduzione; 2. La privatizzazione della censura e la libertà di manifestazione del pensiero sulle piattaforme digitali; 3. Problematiche di inquadramento della privatizzazione della censura nell'ordinamento costituzionale italiano; 4. Conclusioni.

1. Introduzione

I nuovi sviluppi di Internet e la sua sempre maggiore incidenza nell'ambito della sfera pubblica e privata richiedono l'analisi di una peculiare problematica che sta assumendo una portata sempre maggiore nelle democrazie occidentali, ossia la "privatizzazione" della censura. Tale concetto indica il passaggio dalle mani delle autorità pubbliche a quelle delle autorità private del compito di controllo sulla diffusione e sulla limitazione delle manifestazioni del pensiero.

Nell'ambito della Rete le piattaforme digitali¹ stanno, infatti, assumendo un ruolo sempre maggiore nell'azione di "rimozione" dei contenuti, in particolare di quelli disinformativi. L'intento del presente articolo è di esaminare il trasferimento del potere censorio, il cui esercizio è tipicamente pubblico, verso i soggetti privati e,

* Dottoranda di ricerca in "Imprese, Istituzioni e Comportamenti" presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale.

¹ In questa sede il termine ricomprende tutti i nuovi social media, in particolare social networks, motori di ricerca e piattaforme per la condivisione di video. Per una panoramica più ampia, vd. G.L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 4.

inoltre, le questioni che da tale fenomeno scaturiscono in relazione alla tutela del discorso pubblico e della libertà di manifestazione del pensiero.

Inizialmente le piattaforme digitali, quali i motori di ricerca e i social networks, censuravano determinati contenuti quando erano considerati non conformi alle proprie *policies* o ai termini di servizio. Recentemente, invece, si è assistito a quella che può essere un discutibile mutamento delle modalità di controllo delle autorità pubbliche sui contenuti diffusi in Internet. Il controllo dello Stato sulla illiceità e la rimozione dei contenuti online sono passati dalla mera delega dell'esecuzione della rimozione di contenuti alle piattaforme digitali, alla delega a queste ultime riguardo la valutazione della liceità di un contenuto da rimuovere.

Bisogna dunque chiedersi quale spazio e tutela debba avere la libertà di manifestazione del pensiero delle persone sulle piattaforme digitali e il loro ruolo per lo sviluppo del discorso pubblico e, dunque, per la democrazia. Stiamo assistendo ad un calo dell'utilizzo delle fonti d'informazione tradizionali a favore di quelle digitali *tout court*. Questo nuovo trend è dovuto all'ingresso dirompente di alcuni social network nella categoria delle fonti d'informazione². Affrontare il tema della privatizzazione della censura sotto diversi profili assume quindi un importante significato.

Nell'articolo si cercherà di sviluppare un inquadramento concettuale di questo tipo di fenomeno e delle piattaforme digitali, per poi tentare di capire come questo tipo di censura andrebbe considerata in riferimento al paradigma costituzionale di cui all'art. 21 Cost. Le considerazioni sono volte a esaminare se le piattaforme digitali debbano rispettare la libertà di manifestazione del pensiero come disciplinata in Costituzione, senza quindi pervenire alla censura di determinati contenuti espressivi che costituiscono disinformazione, o al contrario possano articolare soluzioni tese alla censura di tali contenuti perché non tutelati dal testo costituzionale.

² 19° Rapporto Censis sulla comunicazione, *Il vero e il falso - Sintesi dei principali risultati*, Roma, 11 marzo 2024, p. 13.

2. La privatizzazione della censura e la libertà di manifestazione del pensiero sulle piattaforme digitali

Per la prima volta il controllo dello Stato sul discorso pubblico vacilla, aprendo spazi di azione e dominio a soggetti privati che si ergono a “nuovi governatori”³ dei luoghi di manifestazione del pensiero in Internet⁴. Si assiste ad un cambiamento epocale in cui dei soggetti privati detengono un pervasivo potere para-statale sul discorso pubblico, dettando regole e limiti alla libertà di manifestazione del pensiero.

È abbastanza evidente come il governo di Internet appartenga ad una élite⁵. A tale egemonia dei soggetti privati in Internet si è per di più affiancata la tendenza del potere pubblico ad affidare le valutazioni di merito sulla sussistenza di contenuti illeciti online proprio a tali piattaforme digitali⁶.

Si può segnalare come storicamente le piattaforme digitali abbiano iniziato all’inizio del 2000 a sviluppare strumenti di moderazione sui contenuti diffusi. Le attività di moderazione o censura sono diverse e si possono basare su segnalazione degli utenti, su controlli preventivi, possono coinvolgere algoritmi o (da poco) l’intelligenza artificiale⁷. Molto spesso le attività di moderazione si fondano su bilanciamenti di interessi compiuti dalle piattaforme stesse.

Ultimamente gli Stati si avvalgono delle piattaforme digitali per regolamentare il discorso pubblico online in ossequio alle normative vigenti sui rispettivi territori

³ K. KLONICK, *The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech*, in *Harvard Law Review*, 2018, n. 131, pp. 1599-1670.

⁴ «Il tema è essenzialmente infrastrutturale: la libertà di espressione dipende dal tipo di infrastrutture che sono utilizzate per rendere accessibile il pensiero e controllare la diffusione del pensiero significa controllare queste infrastrutture». In tal senso, G.L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione*, op. cit..

⁵ G.L. CONTI, *La governance dell’Internet: dalla Costituzione della Rete alla Costituzione nella Rete*, in M. NISTICÒ, P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 119.

⁶ Vd. tra gli altri, il Codice di buone pratiche sulla disinformazione oppure al d.d.l. Gambaro, al d.d.l. Zanda-Filippin, al d.d.l. De Girolamo.

⁷ Per un approfondimento sui sistemi di moderazione: S. QUINTARELLI, *Content moderation: i rimedi tecnici*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017.

nazionali. In mancanza di una disciplina specifica riguardante Internet, sono state adottate nel nostro ordinamento delle regolamentazioni in alcune aree.

Per esempio, in materia di pedopornografia, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet⁸ fornisce un elenco di siti pedopornografici agli Internet service provider per impedire l'accesso agli utenti. L'elenco è costantemente aggiornato con l'inserimento di siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori. Tali operazioni si svolgono sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

A tale attività di rimozione di contenuti basata su una specifica legislazione, si aggiungono ulteriori strumenti di natura processuale, che sono stati usati per esempio per richiedere a Facebook la rimozione di post diffamatori⁹, anche in pendenza di processo, o per imporre l'oscuramento di un sito come misura cautelare¹⁰.

Recentemente stanno proliferando legislazioni che delegano alle piattaforme digitali il bilanciamento fra diritti fondamentali degli individui e libertà di espressione. L'ambiente europeo¹¹ è stato foriero di questi interventi volti alla "delega" di funzioni parastatali alle piattaforme digitali. Un esempio interessante di questa tendenza è il *Digital Services Act* (DSA) il che conferma l'impegno politico dell'Unione Europea ad una generale lotta alla "disinformazione".

Il DSA è il nuovo regolamento sui servizi digitali che attribuisce a soggetti privati (i gestori delle reti social) il compito di controllo sui contenuti della comunicazione espressa¹². In particolare, il regolamento impone alle piattaforme online di

⁸ Art. 14-bis legge n. 269 n. 1998.

⁹ Cfr. Tribunale di Milano, sez. I civile, ordinanza 17 giugno 2020.

¹⁰ In merito alla possibilità di procedere al sequestro preventivo di un sito internet si sono pronuncia le Sezioni unite di Cassazione (SS.UU. pen, 29 gennaio 2015, n. 31022) che hanno ritenuto ammissibile "il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata".

¹¹ In realtà per maggiore chiarezza la section 512 del DMCA statunitense in tema di tutela della proprietà intellettuale aveva già inaugurato in parte questo percorso di delega.

¹² Art. 34 "I fornitori die piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi. Essi effettuano le valutazioni dei rischi entro la

predisporre un meccanismo di segnalazione e azione per quanto riguarda i contenuti illegali, ed un sistema per assicurare la notifica di una risposta in merito alla decisione presa dalla piattaforma a seguito della segnalazione¹³.

I contenuti disinformativi¹⁴, però, non sono intrinsecamente illegali. Tenendo presente la nozione di “contenuto illegale” contenuta nel DSA¹⁵, infatti, la disinformazione non rientra a stretto rigore tra le informazioni non conformi alla normativa europea o degli Stati membri soprattutto considerando che il confine tra libertà di manifestazione del pensiero e disinformazione è molto labile e che si potrebbe facilmente comprimere in maniera ingiustificata la prima libertà.

La presenza di questi contenuti in Internet pone un problema di rimozione, in quanto si considerano capaci di trarre in inganno un pubblico numeroso e arrecare

data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno una volta all'anno, e in ogni caso prima dell'introduzione di funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi individuati a norma del presente articolo. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità”.

¹³ Art. 16: “I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali”. Art. 17: “I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali: a) eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti; b) la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro; c) la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio; d) la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario del servizio.”

¹⁴ Nella comunicazione del 3 dicembre 2020, COM(2020) 790 final, p. 20, la disinformazione viene definita come “un contenuto falso o fuorviante, diffuso con l'intento di ingannare o ottenere un guadagno economico e che può provocare danni pubblici”. Così definita, la disinformazione va distinta altri fenomeni talvolta a essa ricondotti, quali la cattiva informazione (ove i contenuti falsi o fuorvianti, seppur dannosi, vengono diffusi senza intenzione fraudolenta), le operazioni di influenza delle informazioni (in genere attuate da soggetti nazionali o esterni per influenzare il pubblico con una serie di mezzi ingannevoli) e le ingerenze straniere (misure coercitive e ingannevoli poste in essere da soggetti statali stranieri al fine di ostacolare la libertà di informazione e di espressione degli individui).

¹⁵ Art. 3: “Qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque altro Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto”.

un danno alla collettività¹⁶. Sebbene gli interventi dell'Unione Europea siano stati più intensi negli ultimi anni¹⁷, non hanno ancora portato all'approvazione di disposizioni efficaci sulla rimozione dei contenuti disinformativi, lasciando nelle mani delle piattaforme digitali un potere pressoché assoluto nel decidere cosa è disinformazione e cosa non lo è.

Questa situazione non è stata risolta nemmeno dall'adozione del Codice per il contrasto alla disinformazione del 2018, strumento di co-regolamentazione firmato dall'Unione europea e da alcune grandi piattaforme digitali (Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter, TikTok) e associazioni europee del settore.

Nel Codice, i firmatari si sono infatti limitati a riconoscere l'importanza di aumentare gli sforzi per chiudere i profili falsi e garantire l'integrità dei servizi riguardo ai profili finalizzati a diffondere la disinformazione (par. I, numeri v) e vi), senza prendere impegni precisi in merito. I firmatari non dovrebbero essere obbligati a cancellare o inibire l'accesso a contenuti o messaggi leciti soltanto perché ritenuti falsi, né ad adottare politiche volontarie in tale senso (n. vii), così rendendo palese – e forse addirittura rafforzando – la tendenza alla “privatizzazione della censura”. Non è un caso, quindi, che l'Unione europea abbia recentemente rilevato la necessità di procedere al rafforzamento del Codice¹⁸.

Per quanto riguarda il nostro paese, il trend di delega alle piattaforme digitali dei poteri censori era stato già proposto in tema di fake news. Il d.d.l. Gambaro (Atto Senato n. 2688, XVII Legislatura) prevedeva all'art. 5 la possibilità di richiedere la rimozione dei contenuti diffamatori (con possibile ricorso al giudice in caso di diniego) e all'art. 7 l'obbligo di monitoraggio e di rimozione di contenuti falsi da

¹⁶ Si pensi anche alla c.d. “infodemia” da Covid-19, espressione che fa riferimento alla sovrabbondanza di contenuti informativi su siti web e *social network* in merito alle cause e alle conseguenze della pandemia.

¹⁷ Si segnala anche la decisione del Parlamento europeo di costituire una “*Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione*” (decisione del 18 giugno 2020 (2020/26838RSO)).

¹⁸ Commissione europea, *The strengthened Code of Practice on Disinformation 2022*. Si veda, per un primo commento, O. POLLICINO, *Sulla disinformazione arriva un nuovo Codice Ue*, in *Ilsole24ore*, 16 giugno 2022; ID., *Codice contro la disinformazione: il peccato originale*, e, *Il nuovo Codice europeo contro la disinformazione*, in *LaVoce.info*, 7 e 8 settembre 2022.

parte delle piattaforme digitali. Il d.d.l. Zanda-Filippin¹⁹ (Atto Senato n. 3001, XVII Legislatura) tendeva, in base all'art. 2, a imporre la rimozione da parte delle piattaforme social i contenuti integranti determinati reati (enumerati all'art. 1) e assegnava, nel caso di richiesta di rimozione proposta da un soggetto, totale discrezionalità sulla valutazione di merito alle piattaforme digitali, che potevano essere destinatarie di onerose sanzioni amministrative in caso di inadempimento (art. 7).

La delega di poteri censori alle piattaforme digitali in entrambi i casi comporta il rischio di una rimozione totale di qualsiasi contenuto contestato, non solo di quelli disinformativi, e il rischio di operazioni di c.d. silencing da parte delle piattaforme digitali.

In primo luogo, affidare il compito di valutazione di merito su cosa è disinformazione a privati, che si reputano meri agenti economici, li porterebbe a variare le risposte ragionando in termini economici più efficienti, senza alcun corretto bilanciamento tra i diritti e gli interessi sottostanti²⁰. La policy interna sulla rimozione di un contenuto disinformativo, in assenza di controlli dell'autorità pubblica, potrebbe essere quella di accogliere la maggior parte delle richieste per evitare successive contestazioni. Questo impoverirebbe il discorso pubblico, deprivandolo di idee, critiche e informazioni.

In secondo luogo, affidare questo ruolo alle piattaforme digitali limiterebbe gli spazi di dibattito sulle piattaforme social che sempre di più stanno emergendo come arene pubbliche in cui è veicolata la comunicazione politica, l'informazione, il diritto di critica e le più varie interazioni personali.

3. Problematiche di inquadramento della privatizzazione della censura nell'ordinamento costituzionale italiano.

¹⁹ Per un approfondimento vd. F. DE SIMONE, *'Fake news', 'post truth', 'hate speech': nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, in *archiviopenale.it*, 2018, p. 17 ss.; M. MONTI, *La proposta del ddl Zanda-Filippin sul contrasto alle fake news sui social network: profili problematici*, in *diritticomparati.it*, 2017.

²⁰ G.L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 4.

I social media sono diventati il luogo in cui è possibile esercitare la libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua declinazione, con una facilità e una rapidità assolutamente sconosciute a ogni altro periodo della storia²¹. Nel quadro sistemico del peso assunto dalle piattaforme digitali per la democrazia e il dibattito pubblico²², si potrebbe tentare di comprendere quale rilevanza assume nell'ordinamento costituzionale italiano il problema della privatizzazione della censura.

In base all'art. 21 Cost., la censura non è ammissibile. In casi limitatissimi si può procedere a sequestro, essendo oggetto di una riserva di legge e di una riserva di giurisdizione. Pertanto, immaginare che si possa affidare la censura a aziende private appare impossibile, perché, in primo luogo, inevitabilmente si affievolisce la linea di confine tra autorità pubblica e autorità privata. In secondo luogo, comporterebbe la creazione di una pluralità di metodi da parte delle piattaforme nell'azione di rimozione dei contenuti ritenuti disinformativi, in cui si dissolve il senso e la portata propriamente garantista e essenziale della riserva di legge²³.

Il contrasto alla disinformazione nasconde un rischio legato all'uso della funzione della verità²⁴. In base alla tradizione costituzionale, la libertà di manifestazione del pensiero nasce svincolata dal dovere di rispettare la verità. Entrambe le interpretazioni più autorevoli dell'art. 21 Cost., quella individualista e quella funzionalista, negano l'esistenza di un dovere di enunciare il vero²⁵. Il carattere fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero viene così sottoposto al

²¹ G.L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, cit.

²² Cfr. F. MARCELLI, P. MARSOCCI, M. PIETRANGELO (a cura di), *La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015; M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2015, n. 2, p. 289 e M. MENSI, *Internet, regole, democrazia*, in *amministrazioneincammino.it*, 30 aprile 2017, p. 4.

²³ Sul punto, vd. G. AMATO, *Libertà (dir. cost.)*, in *EdD*, XXIV, Milano, 1974, p. 272 ss., part. p. 277.

²⁴ N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di una "Autorità pubblica della verità"?*, in *Medialaws*, 2018, n. 1, pp. 12-17.

²⁵ C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, pp. 36-7; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, pp. 13-18 .

controllo preventivo da parte del titolare della piattaforma che è un soggetto privato.

Queste osservazioni denotano la crisi del modello della tradizione costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero anche sul versante della riserva di giurisdizione per il sequestro o, meglio, l'oscuramento, dei contenuti da parte delle piattaforme digitali. I privati che detengono queste piattaforme sono capaci di controllare il discorso pubblico, in maniera molto più facile e immediata, e anche meno trasparente, rispetto ai poteri pubblici.

È evidente, dunque, che l'effettivo esercizio della libertà di pensiero della persona si realizza non soltanto garantendo l'intangibilità di spazi di autonomia individuale, ma anche attraverso il concorso attivo dei poteri pubblici nella protezione delle condizioni che rendono possibile tale autonomia. Però nello spazio di Internet sembra che la dimensione pubblica sia assente e che ormai è totalmente occupata da grandi e potenti agenti privati con le loro regole e i loro limiti alla circolazione delle manifestazioni di pensiero.

La conseguenza di quanto detto finora, in generale, impedirebbe l'applicazione di una censura privata dato che non è legata ai limiti previsti dall'ordinamento italiano. Condurrebbe anzi all'applicazione sui social o sui motori di ricerca del solo limite del buon costume, rendendo impossibile l'applicazione di scelte orientate come quelle dettate dai termini di servizio. Una interpretazione in tal senso impedirebbe dunque alle piattaforme digitali di discriminare determinati contenuti ideologici rispetto ad altri e garantirebbe la libertà di espressione.

In alternativa a tale ricostruzione, si potrebbero inquadrare questi nuovi attori privati come formazioni sociali, che imporrebbe, ex art. 2 Cost., l'imputazione in capo alle stesse dei diritti inviolabili dell'uomo²⁶ e fra questi la libertà di manifestazione del pensiero²⁷. La conseguenza di tale inquadramento sarebbe la

²⁶ Tra gli altri, P. CARETTI, *I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2011; P. BARILE, *Il soggetto privato nella costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1953. Per una visione critica vd. R. BIN, *Formazioni sociali*.

²⁷ E.. ROSSI, S. PANIZZA, *Libertà di manifestazione del pensiero e organizzazioni di tendenza*, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 384.

possibilità per le piattaforme di limitare le manifestazioni del pensiero dei propri consociati (ossia gli utenti), entro il limite della loro non adesione all'ideologia delle stesse (ricavabile dai termini di servizio). Questo legittimerebbe anche forme di sanzione delle espressioni contrarie (quali la rimozione di post per i social networks) fino all'esclusione dall'organizzazione (come la disabilitazione dell'account per i social networks). In tale ottica risulterebbe probabilmente giustificata la censura di contenuti da loro effettuata.

4. Conclusioni

Gli sviluppi di Internet hanno portato gli studiosi di diritto costituzionale ad approdare a un pensiero scettico e di certo più consapevole dei rischi per i diritti fondamentali correlati al controllo privato del Web e dei suoi strumenti. All'inizio, Internet sembrava lo strumento perfetto per garantire un ampio pluralismo informativo esterno, tant'è che gli studiosi²⁸ ritenevano necessario garantire l'accesso alla Rete e non si preoccupavano di cosa avvenisse al suo interno. Oggi l'acquisizione di un vastissimo spazio di mercato da parte di poche piattaforme digitali ha messo in crisi l'assunto alla base delle considerazioni libertarie che avevano molti studiosi. Da un po' di tempo la prospettiva è dunque rovesciata e si è passati dall'esigenza di tutelare il cyberspazio a quella di proteggere i diritti degli internauti.

Per garantire i diritti fondamentali come la libertà di pensiero anche sulle piattaforme digitali, oggi sembra necessario formulare delle regole da poter

²⁸ Nel corso della 18° legislatura ci sono stati due progetti di riforma costituzionale volti ad inserire in Costituzione il diritto di accesso ad Internet (il ddl 1371 e il ddl 1561). Per un approfondimento vd. M.R. ALLEGRI, G. D'IPPOLITO, *Accesso a internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Milano, Aracne, 2017. La dottrina, infatti, ha prospettato la necessità di un articolo nella Carta costituzionale che riconosca un vero e proprio diritto di accesso al Web. Sul punto: T.E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, in Id., *Liberté Egalité Internet*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015; P. TANZARELLA, *Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?*, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), *I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Atti del Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" (Trapani, 8-9 giugno 2012), Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in *Consulta Online*, 2013; M.R. ALLEGRI, *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al cyberspazio?)*, in *Rivista Aic*, 2016, n. 1.

imporre alla Rete. Questo non significa attentare alle libertà democratiche, ma anzi difenderle da nuovi governatori non statali e poco trasparenti, quali sembrano le piattaforme digitali. La privatizzazione della censura porta a interrogarsi sul se e come tutelare il diritto fondamentale alla libertà di manifestazione del pensiero degli utenti rispetto alle piattaforme digitali. Il nostro ordinamento si potrebbe richiamare al principio del pluralismo informativo, ma in generale la linea di tendenza inaugurata in materia di delega della censura nel DSA non sembra ben augurante. Se, infatti, il controllo dei contenuti in Internet è necessario e legittima è la censura delle condotte espressive illecite, la soluzione non può essere quella di privatizzare la censura.

In questo senso, le procedure di co-regolamentazione potrebbero essere la più auspicabile soluzione per contemperare ragioni economicistiche (correlate alla delega ad operare alle piattaforme digitali e ragioni sostanziali (il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e la garanzia del discorso pubblico).